

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIX LEGISLATURA —————

Doc. XXIV
n. 2

RISOLUZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

d'iniziativa del senatore ORSOMARSO

approvata il 1° marzo 2023

—————

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare
assegnato relativo al seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022*

—————

La Commissione, esaminato l'affare assegnato,

premesso

che in capo al sostituto di imposta incombe l'obbligo di certificare le ritenute effettuate per legge in luogo del contribuente e di presentare annualmente, tramite il modello 770, la dichiarazione unica relativa a tutti i soggetti a favore dei quali ha erogato compensi nell'anno precedente e effettuato le ritenute;

che l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, ha ampliato la fattispecie penale dell'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione resa dal sostituto di imposta, in aggiunta a quelle risultanti dalla certificazione unica;

che la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 10-*bis*, ai sensi degli articoli 25, comma secondo, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui prevedeva la fattispecie del mancato versamento di ritenute « dovute sulla base della stessa dichiarazione »;

atteso

che sulla specifica fattispecie appare opportuno precisare il valore probatorio della dichiarazione annuale, per superare anche i diversi orientamenti giurisprudenziali in sede di merito;

che la fattispecie penale, ferma restando la determinazione delle soglie, si determina con un comportamento commissivo consistente nella precedente erogazione degli emolumenti e nel rilascio della certificazione unica;

considerato

che il Governo ha annunciato la predisposizione di un disegno di legge di delegazione in materia fiscale;

che tale disegno di legge interesserà ampi aspetti dell'ordinamento tributario con particolare attenzione al rapporto tra fisco e contribuenti;

che la materia sanzionatoria, sia amministrativa che penale, è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi venti anni e di orientamenti giurisprudenziali di differente tenore;

che appare opportuno, in linea con il monito pronunciato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 175, procedere nel senso di rivedere il complessivo regime sanzionatorio e razionalizzare le disposizioni in materia di sanzioni penali tributarie;

invita il Governo

a inserire nel disegno di legge di delegazione una specifica disposizione concernente il riordino e la revisione delle norme sanzionatorie, amministrative e penali, secondo i seguenti indirizzi:

precisione dei criteri e principi direttivi, definendo la specie e l'entità massima delle pene, specificando che il ricorso alla sanzione penale é giustificato solo per la tutela di determinati interessi rilevanti;

previsione della sanzione penale, limitata alle condotte di particolare gravità e rilevanza ;

ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni e semplificazione della materia.

